

REGOLAMENTO

NORME GENERALI DEGLI STUDI

I. NATURA E FINE

Art. 1 – L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) *mons. Arnoldo Onisto*–Vicenza è una istituzione accademica ecclesiastica, prevista dal Codice di Diritto Canonico e disciplinata dalla Costituzione apostolica *Sapientia christiana*.

L'ISSR è stato eretto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 23 marzo 2006 (prot. n. 993/2005) ottenendo contemporaneamente l'approvazione degli *Statuta ad experimentum*, nuovamente approvati con decreto del 28 luglio 2010 per il quinquennio (2010-2015) alla luce dell'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* (28 giugno 2008) della medesima Congregazione. Le finalità dell'ISSR sono descritte nello Statuto.

Art. 2 – L'ISSR prevede un *curriculum* di studi quinquennale organizzato in due cicli (3+2), corrispondenti a 300 crediti ECTS (180 per il triennio e 120 per il biennio). I titoli conseguiti a conclusione degli studi sono la *Laurea in Scienze Religiose* (per il primo ciclo) e la *Laurea magistrale in Scienze Religiose* (per il secondo ciclo).

Art. 3 – Il biennio di specializzazione si colloca in continuità accademica con gli studi del triennio di base e prevede due indirizzi: pastorale-ministeriale; pedagogico-didattico. Al suo interno sono previsti corsi propri e specifici per la preparazione degli Insegnanti di Religione Cattolica, degli operatori pastorali e di coloro che operano in ambito educativo.

Art. 4 – L'ISSR è in collegamento accademico con la Facoltà Teologica del Triveneto ed è membro del Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose del Triveneto costituito all'interno del Consiglio di Facoltà.

Art. 5 – L'ISSR ha sede in Vicenza, Borgo S. Lucia 43, presso il Seminario Diocesano.

Art. 6 – Il presente *Regolamento* si ispira alla *Nota Normativa* della Conferenza Episcopale Italiana approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (15 febbraio 2005) e alla *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (28 giugno 2008). Tiene conto, inoltre, del *Regolamento* della Facoltà Teologica del Triveneto.

II. AUTORITÀ ACCADEMICHE COMUNI E PROPRIE E ORGANISMI COLLEGIALI

Il Moderatore

Art. 7 – Il Moderatore dell'ISSR è il Vescovo di Vicenza, il quale esercita l'autorità di governo a norma dell'art. 12 dello *Statuto*.

Il Direttore

Art. 8 – Il Direttore è nominato a norma degli artt. 13-14 dello *Statuto*, fra una terna di docenti stabili designata dal Consiglio d'Istituto. Resta in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

Art. 9 – **La procedura di designazione** e di nomina del Direttore è la seguente:

- a) Il Consiglio d'Istituto designa la terna dei nominativi da proporre al Moderatore, sentito eventualmente il parere del Collegio Docenti.

- b) Per la designazione della terna hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Istituto, esclusi i rappresentanti degli studenti. Ciascun membro elettore esprime un nominativo per la terna che viene presentata al Moderatore con l'indicazione delle preferenze.
- c) Il Moderatore dell'Istituto presenta il candidato scelto al Preside della Facoltà. Il Preside chiede il consenso del Consiglio di Facoltà con votazione segreta.
- d) Ottenuto il parere positivo del Consiglio di Facoltà, il Preside presenta al Gran Cancelliere il candidato per la nomina, previo il *nulla osta* della Commissione Episcopale.

Il Vice - Direttore

Art. 10 – Il Vice - Direttore, nominato dal Moderatore su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, collabora con il Direttore nella direzione dell'ISSR e lo sostituisce in sua assenza o per sua delega in ambiti determinati. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Criteri generali di funzionamento delle autorità accademiche e degli organismi collegiali

Art. 11 – Le deliberazioni e le mozioni delle autorità accademiche e degli organismi collegiali sono valide se: gli aventi diritto sono convocati almeno sette giorni prima tramite lettera o e-mail o fax; i presenti raggiungono la maggioranza degli aventi diritto; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Le deliberazioni riguardanti le persone saranno prese a scrutinio segreto. Le deliberazioni dei Consigli dovranno essere comunicate a tutti i rispettivi membri.

Il Consiglio di Istituto

Art. 12 – Il Consiglio di Istituto ha responsabilità deliberativa, diretta e specifica sulla vita dell'ISSR. La sua composizione è quella prevista dallo *Statuto* (art. 16).

- a) Ai lavori del Consiglio di Istituto possono essere presenti, su invito del Direttore dell'ISSR, i Direttori degli Uffici Scuola delle Diocesi che hanno studenti iscritti all'ISSR, senza diritto di voto.
- b) Quando si trattano questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti e altri invitati non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.
- c) Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

Art. 13 – I compiti del Consiglio di Istituto sono stabiliti dall'art. 17 dello *Statuto* e dal presente *Regolamento*.

III. DOCENTI

Art. 14 – I docenti dell'ISSR si dividono in *stabili* (ordinari e straordinari) e *non stabili* (incaricati, assistenti o invitati).

Art. 15 – Spetta al Gran Cancelliere nominare i docenti stabili dell'ISSR, e conferire o revocare loro la *missio canonica* o la *venia docendi*.

Art. 16 – La **procedura di cooptazione** per la nomina dei docenti stabili avviene in stretta collaborazione tra Facoltà e ISSR, nel modo seguente:

- a) Il Consiglio di Istituto verifica i requisiti del docente candidato, chiede il *nullaosta* del Moderatore e prepara il *dossier* di documentazione (*curriculum vitae et operum*, opere e saggi più significativi).
- b) Il Direttore dell'ISSR presenta il candidato alla commissione della Facoltà costituita:

- dal preside, che la presiede
 - dal Direttore dell'ISSR
 - da almeno tre docenti stabili della Facoltà.
- c) La commissione designa la terna dei censori per la valutazione delle opere del docente candidato alla stabilità.
- d) La Segreteria dell'ISSR invia ai censori la documentazione da esaminare e raccoglie la loro valutazione scritta da trasmettere al preside della Facoltà. La valutazione deve essere inviata entro 60 giorni in maniera riservata al Direttore dell'ISSR. I censori devono rimanere conosciuti solo dal Direttore e dalla commissione.
- e) La commissione valuta i giudizi scritti pervenuti e tramite il preside della Facoltà ne presenta un giudizio sintetico al Consiglio di Facoltà e alla Commissione Episcopale con richiesta di *nulla osta* per la nomina.

Art. 17 – Spetta al Consiglio di Facoltà della Facoltà Teologica del Triveneto stabilire il numero fisso di posti a docenti stabili ordinari dell'ISSR di Vicenza in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica. Tale numero, non inferiore a cinque, riguarderà ciascuna area di insegnamento: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia Morale-Pastorale, Filosofia, Scienze umane. La lista dei docenti dovrà essere rivista almeno ogni cinque anni.

Art. 18 – I **docenti stabili straordinari** possono divenire docenti stabili ordinari, dopo almeno tre anni di insegnamento (*Statuto* art. 20b) facendo richiesta scritta al Direttore dell'ISSR il quale sottoporrà la domanda all'esame della "Commissione per la qualifica dei docenti" della Facoltà Teologica del Triveneto.

Art. 19 – Prima dell'inizio di ciascun anno accademico il Moderatore nomina i **docenti non stabili (incaricati e invitati)**, su presentazione del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, e concede loro la *missio canonica* o la *venia docendi*, a norma dell'art. 12b dello *Statuto*.

Art. 20 – Su proposta del Consiglio di Istituto, il Moderatore può, a norma dell'art. 23c dello *Statuto*, incaricare (conferendo la *missio canonica* o la *venia docendi*) *ad quinquennium* un docente non stabile, che abbia già insegnato per tre anni consecutivamente.

Art. 21 – Il Direttore, su proposta di un docente stabile e con l'approvazione del Consiglio di Istituto, può nominare i **docenti assistenti** a norma dell'art. 24 dello *Statuto*.

Art. 22 – Qualunque modifica alla programmazione delle lezioni va preventivamente concordata con il Direttore. Il docente può invitare alla propria lezione un "esperto" su qualche tematica specifica, d'intesa con il Direttore, che può anche approvare un eventuale rimborso spese.

Art. 23 – Per quanto riguarda le funzioni delle varie categorie dei docenti, la durata del loro servizio e la sospensione e cessazione dall'ufficio di docenza, ci si attiene a quanto stabilito dagli artt. 19-28 dello *Statuto*.

Art. 24 – I docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il **Collegio dei Docenti**, che viene convocato e presieduto dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, anche su richiesta della maggioranza del Collegio stesso. Partecipa alle riunioni il Segretario con compiti di attuario. Tutti i docenti dell'ISSR fanno parte del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà.

Art. 25 – Il Collegio dei Docenti elegge due docenti, tra quelli non stabili, rappresentanti in Consiglio d'Istituto. L'elezione avviene a scrutinio segreto esprimendo due preferenze. Nelle prime due votazioni si richiede la maggioranza assoluta dei votanti. Dalla terza votazione si procede al ballottaggio. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età. Se il docente rappresentante decade dalla sua funzione, viene sostituito, fino a conclusione del mandato, dal primo dei non eletti.

Art. 26 – Per le sessioni degli Esami di Grado, fissate di anno in anno nel Calendario Accademico, i docenti che hanno seguito lavori di tesi devono presenziare, secondo le modalità stabilite, alla presentazione e alla discussione dell'elaborato da parte dei candidati. Ugualmente coloro che annualmente rientrano nelle discipline scelte dal tesario per la seconda prova dell'esame di Laurea, sono tenuti a dare la loro disponibilità in tutte le sessioni.

IV. UFFICIALI

Art. 27 – La direzione dell'ISSR è coadiuvata dal Segretario, dall'Economo, dal Bibliotecario e dal personale ausiliario i cui compiti sono stabiliti dallo *Statuto* (artt. 40-50).

V. STUDENTI

Art. 28 – Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

Art. 29 – Sono iscritti come **studenti ordinari** al ciclo che conduce alla *Laurea in Scienze Religiose* coloro che hanno conseguito un titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. Vengono ammessi come studenti ordinari al ciclo che conduce alla *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* coloro che sono in possesso della *Laurea in Scienze Religiose*.

Art. 30 – Sono iscritti come **studenti straordinari** coloro che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione al conseguimento dei titoli. Possono frequentare, avendone ottenuta facoltà dal Direttore, tutte le discipline e sostenere i relativi esami.

- a) Per essere iscritto come studente straordinario lo studente deve dimostrare di aver l'idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Il *curriculum* di detto studente può essere valutato ai fini del passaggio a studente ordinario solo qualora, *in itinere*, lo studente sia entrato in possesso delle condizioni previste all'art. 29 del presente *Regolamento*. Gli studenti straordinari non possono accedere al titolo di *Laurea in Scienze Religiose* e di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose*; hanno tuttavia la possibilità di ottenere al termine del loro *curriculum* un "Attestato di Cultura Religiosa".
- b) Possono accedere come studenti straordinari al corso di *Laurea Magistrale* gli studenti fuori corso del triennio purché abbiano sostenuto tutti gli esami del triennio con esito positivo entro la prima sessione straordinaria prevista e conseguano il titolo entro la sessione di esami estiva successiva.

Art. 31 – Sono iscritti come **studenti uditori** con esami coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami. Agli studenti uditori è concesso di frequentare annualmente un massimo di corsi equivalente a non più di 30 Ects, sostenendone eventualmente i relativi esami. L'iscrizione può avvenire all'inizio dei corsi che si intendono frequentare. Lo studente uditore viene immatricolato, riceve il libretto accademico, può partecipare all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, ma non può essere eletto.

Art. 32 – Sono iscritti come **studenti ospiti** coloro che sono già iscritti nella sede della Facoltà Teologica del Triveneto o in altri Istituti collegati alla medesima e frequentano alcuni corsi sostenendone i relativi esami. Essi sono tenuti a presentare richiesta al Direttore dell'Istituto ospitante per l'iscrizione ai corsi con il *nulla osta* del Direttore del loro ciclo di studi.

Art. 33 – Ogni anno, gli studenti eleggono – tra gli studenti ordinari – i propri rappresentanti – uno per Triennio e uno per il Biennio – con il compito di proporre al Direttore problemi ed esigenze. Il Direttore può convocare i rappresentanti degli studenti, qualora lo richiedano i problemi connessi con la vita e l'attività dell'ISSR.

Art. 34 – Si dà facoltà agli studenti di radunarsi in assemblea di classe o generale non più di due volte all'anno, su richiesta dei rappresentanti di corso. L'orario e le modalità dell'assemblea devono venire concordate con il Direttore.

Art. 35 – Per gravi motivi di ordine disciplinare, il Direttore può sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio di Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

VI. ISCRIZIONI

Art. 36 – Gli studenti, all'atto dell'iscrizione, sono tenuti a un colloquio con il Direttore e devono presentare in Segreteria:

- domanda scritta su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti;
- tre foto formato tessera, firmate sul retro;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
- permesso di soggiorno per gli studenti di nazionalità non italiana;
- diploma di maturità in originale (o copia conforme all'originale) con il quale si chiede di essere ammessi all'ISSR;
- lettera di presentazione: per i laici, dichiarazione del proprio parroco o, in casi particolari, di un altro sacerdote, attestante l'idoneità e la possibilità di frequentare l'ISSR; per i religiosi/e la dichiarazione del Superiore Maggiore che autorizza la frequenza ai corsi;
- documentazione di eventuali corsi frequentati (*masters*, lingue, abilitazioni ed altro) e titoli conseguiti (universitari) per la composizione del *Diploma supplement*.

Art. 37 – Non è possibile essere iscritti contemporaneamente come studenti ordinari ad un altro Istituto o Facoltà, sia civile, sia ecclesiastica.

Art. 38 – Le domande devono essere presentate presso la sede dell'ISSR durante l'orario di apertura della Segreteria, entro il termine stabilito nel calendario accademico. Dopo tale termine, altre domande di iscrizione possono essere accettate previo il consenso del Direttore.

Art. 39 – L'iscrizione agli anni successivi avviene su richiesta, compilando un apposito modulo e versando l'importo per la contribuzione alle spese.

Art. 40 – Per conseguire il titolo di *Laurea* e di *Laurea Magistrale* è necessario essere iscritti come *studenti ordinari* rispettivamente almeno per un anno.

Art. 41 – I titoli possono essere conseguiti anche iscrivendosi inizialmente come *studente uditore* per un numero annuale di corsi non superiore alle 200 ore.

Art. 42 – Lo **studente fuori corso** versa la quota stabilita di anno in anno dalla Segreteria e può frequentare i corsi che gli mancano per completare il piano di studi previsto e sostenere gli esami dei corsi seguiti.

Art. 43 – L'iscrizione al primo anno della *Laurea magistrale*, senza aver conseguito il titolo precedente di *Laurea*, può avvenire come studente straordinario (cfr. art. 30b), solo dopo che tutti gli esami del triennio sono stati sostenuti con esito positivo entro la prima sessione straordinaria prevista.

Art. 44 – L'esame finale di *Laurea*, per gli studenti straordinari del primo anno della *Laurea magistrale*, deve essere sostenuto entro la sessione estiva dell'anno di iscrizione. Coloro che non fossero in grado di conseguire il titolo entro tale scadenza non potranno iscriversi al secondo anno del biennio specialistico. In tal caso vengono iscritti come studenti fuori corso.

Art. 45 – La quota di iscrizione (ordinari, straordinari, uditori) dà diritto a sostenere gli esami dei singoli corsi e a sostenere l'esame di grado fino alla sessione ordinaria invernale successiva all'anno accademico in cui si è stati iscritti. Dopo tale termine lo studente dovrà necessariamente iscriversi come *studente fuori corso*, corrispondendo i relativi diritti amministrativi.

VII. DIRITTI AMMINISTRATIVI

Art. 46 – All'atto dell'iscrizione gli studenti si impegnano a versare l'importo per i diritti amministrativi fissato di anno in anno, secondo le modalità previste dall'ISSR.

Art. 47 – Chi non regolarizza la propria posizione secondo le modalità previste non viene considerato iscritto all'ISSR.

Art. 48 – Gli studenti che si ritirano entro il 15 novembre possono riavere l'importo versato, ad eccezione di una quota, fissata di anno in anno, che viene trattenuta come risarcimento delle spese di Segreteria. In caso di ritiro oltre tale data, l'importo versato non viene più restituito.

Art. 49 – Gli studenti *uditori* versano una quota di iscrizione fissata di anno in anno più una quota per ogni corso che intendono frequentare.

Art. 50 – Gli studenti *ospiti* sono esentati dai diritti amministrativi di iscrizione e sostengono unicamente le spese legate ai corsi, analogamente agli studenti uditori.

Art. 51 – Gli studenti *fuori-corso* versano la quota prevista di anno in anno dall'ISSR in un'unica soluzione.

Art. 52 – Gli studenti *fuori-corso* del triennio, iscritti come straordinari al biennio successivo, corrispondono unicamente la contribuzione alle spese legata al ciclo superiore.

Art. 53 – Gli studenti *ordinari* e *straordinari* corrispondono il rimborso spese forfettario in un'unica soluzione o con la rateizzazione indicata dall'ISSR. Gli studenti uditori e ospiti versano il corrispettivo in un'unica soluzione o a rate.

Art. 54 – Gli studenti fuori corso sono tenuti ad iscriversi versando la quota prevista entro il termine stabilito di inizio semestre, se devono ancora frequentare corsi previsti dal piano di studi; entro il 31 gennaio se non devono frequentare corsi.

Art. 55 – Gli studenti sono tenuti a versare una quota per le dichiarazioni e i certificati rilasciati dalla Segreteria.

VIII . FREQUENZA AI CORSI

Art. 56 – La natura dello studio della Teologia richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni. Per questo la frequenza è obbligatoria.

- a) Coloro che non possono frequentare regolarmente le lezioni sono tenuti ad essere presenti almeno ai due terzi delle ore complessive di ciascun corso.
- b) Chi non raggiunge il numero di frequenze richieste deve frequentare il corso nei successivi anni accademici.
- c) Anche la frequenza ai corsi seminariali deve essere continuativa e non inferiore ai due terzi. Gli elaborati vanno consegnati in Segreteria entro sei mesi dalla conclusione del seminario.

Art. 57 – La presenza alle lezioni viene certificata mediante la firma personale che lo studente pone su appositi moduli all’inizio delle lezioni, entro il termine di 15 minuti dall’inizio della lezione stessa, o con sistema di rilevamento elettronico, mediante convalida con il proprio *badge* personale. Tale dispositivo di identificazione è strettamente personale e non può essere ceduto. In caso di ritiro o di termine degli studi il dispositivo va riconsegnato.

Art. 58 – La Direzione dispone periodici controlli sulle presenze mediante appello a campione. Allo studente che, a fronte della rilevazione elettronica di presenza, risulta assente senza giusta causa, vengono annullate le ore di frequenza dell’intero corso in cui è stata rilevata l’infrazione e lo studente non viene ammesso all’esame. In caso di reiterazione, viene deferito al Consiglio di Istituto per l’assunzione di opportune misure disciplinari.

Art. 59 – Gli studenti non devono entrare in aula a lezione iniziata e nemmeno uscire prima della sua conclusione. Coloro che sono costretti da seri motivi ad entrare e uscire fuori orario devono avere l’autorizzazione scritta della Direzione. Oltre i 15 minuti è necessario rivolgersi in Segreteria.

Art. 60 – Eventuali deroghe dall’obbligo di frequenza possono essere concesse in via del tutto eccezionale e per motivi gravi solo dal Direttore, presentando richiesta scritta e allegando la debita documentazione. In tal caso, la mancata frequenza verrà comunque integrata con l’assegnazione da parte del docente di materiale supplementare per lo studio personalizzato.

IX. OMOLOGAZIONI

Art. 61 – È possibile chiedere l’omologazione di corsi ed esami sostenuti presso Università, Facoltà e Istituti Teologici, purché questi corrispondano sostanzialmente a quelli dell’ISSR per numero di ore, programmi e idoneità dei docenti.

Art. 62 – Gli studenti in possesso del titolo di *Magistero in Scienze Religiose* che si iscrivono alla *Laurea Magistrale*, possono avere omologati gli esami già sostenuti nel precedente ordinamento, secondo un numero massimo di 30 ECTS.

Art. 63 – Per ottenere le omologazioni lo studente deve presentare un certificato di esami della Segreteria della Facoltà o dell’Istituto, presso il quale ha sostenuto l’esame, nel quale sia specificato il titolo del corso, i crediti, la valutazione e la data di esame.

Art. 64 – Le richieste di omologazione, corredate dai programmi ufficiali dei corsi frequentati, vengono accolte o respinte a giudizio insindacabile del Direttore.

Art. 65 – I voti dei corsi omologati non vengono trascritti in Segreteria e nel libretto di esami e non vengono computati nella media finale. Invece, i voti degli esami sostenuti presso la Sede della Facoltà, gli ITA e gli ISSR della Facoltà, vengono trascritti in Segreteria (non nel libretto) e computati nella media finale.

Art. 66 – Se il numero dei crediti omologati equivale o è superiore a 35 ECTS, si dà la possibilità di iscriversi agli anni successivi, fatte salve le necessarie integrazioni.

Art. 67 – Lo studente che ha ottenuto omologazioni può fare domanda al Direttore di essere ammesso alla frequenza di corsi dell’anno successivo a quello in cui è iscritto.

Art. 68 – Non è consentito essere ammessi al conseguimento del titolo di *Laurea* o di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* solo sulla base di omologazione di corsi frequentati altrove. Si richiede allo studente la frequenza di un numero di corsi interni all’ISSR pari ad almeno a 35 ECTS.

Art. 69 –Le richieste di omologazione vanno presentate entro e non oltre il 15 ottobre. Dopo tale termine è consentito richiedere omologazione soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso Università, Facoltà e Istituti teologici.

X. ESAMI

Art. 70 – Sono previste tre sessioni *ordinarie* di esami:

- la sessione invernale, alla fine del I Semestre;
- la sessione estiva, alla fine del II Semestre;
- la sessione autunnale, durante il mese di settembre.

Sono previste inoltre due sessioni *straordinarie* di esami, fissate di anno in anno nel calendario accademico.

Art. 71 – Nelle tre sessioni *ordinarie* ciascun docente è tenuto a fissare almeno due appelli d'esame all'interno della stessa sessione, indicando il numero massimo di studenti che esamina in una giornata.

Art. 72 – Nelle due sessioni *straordinarie* il docente si rende disponibile per gli esami di tutti coloro che desiderano iscriversi; gli studenti possono sostenere un solo esame. Gli studenti fuori corso possono sostenere due esami.

Art. 73 – L'esame di un corso può essere sostenuto a partire dalla sessione immediatamente successiva al termine del corso stesso.

Art. 74 – L'orario e l'ordine degli esami viene fissato e opportunamente notificato dalla Segreteria.

Art. 75 – La domanda di iscrizione ad ogni singolo esame viene accettata a condizione di:

- a) essere in regola con le norme di iscrizione e con il versamento del rimborso spese forfettario;
- b) aver frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso.

Art. 76 – La domanda di iscrizione agli esami deve essere presentata entro il termine previsto dal calendario accademico e comunque non oltre i tre giorni antecedenti la data dell'appello.

Art. 77 – Si concede la facoltà di cambiare l'appello nel quale ci si è iscritti o di ritirarsi dall'esame facendo richiesta alla Segreteria almeno tre giorni lavorativi prima dell'esame. La Segreteria si riserva di accettare la richiesta dopo aver verificato il numero degli studenti già iscritti e la disponibilità del docente.

Art. 78 – Qualora non si ottemperi a quanto sopra prescritto o non ci si presenti all'esame, si perde il diritto di sostenerlo nella successiva sessione.

Art. 79 – Gli esami di: *Storia della filosofia – Introduzione generale alla S. Scrittura – Teologia fondamentale – Morale fondamentale* devono essere sostenuti con esito positivo, prima di poter affrontare quelli successivi delle medesime discipline.

Art. 80 – L'esame può essere previsto dal docente sia in forma orale che scritta e/o mista secondo la modalità che il docente è tenuto ad indicare all'inizio del corso (durante la prima lezione).

Art. 81 – A conclusione dell'esame il docente annota sul verbale la data, il voto e gli argomenti sui quali ha verificato la preparazione dello studente e vi appone la firma seguita da quella dello studente. Nel libretto accademico il docente riporta il titolo della disciplina, il codice del corso, i crediti relativi (ECTS), il voto, la data e la firma. Nel caso di studenti uditori che non hanno il libretto, il docente annota solo i dati sul verbale.

Art. 82 – Il voto viene espresso in trentesimi secondo il seguente significato:

- 1-17 non approvato
- 18-19 sufficiente
- 20-22 discreto
- 23-25 buono
- 26-28 molto buono
- 29-30 con lode ottimo

Il voto ha valore giuridico solo se vidimato dalla Segreteria.

Art. 83 – È concesso allo studente di ritirarsi durante l'esame o di rifiutare il voto. In questi casi il docente scrive sul verbale (e non sul libretto dello studente) "ritirato". Se la prova è valutata non sufficiente il docente scrive sul verbale (e non sul libretto dello studente) "non approvato".

Art. 84 – Coloro che non hanno ottenuto una valutazione positiva, che si sono ritirati dall'esame o che hanno rifiutato il voto, possono ripetere l'esame a partire dalla sessione successiva. Non è consentito ripetere l'esame nella stessa sessione.

Art. 85 – Lo studente che accetta il voto deve controfirmare il verbale d'esame, firmato dal docente, immediatamente alla fine dell'esame, nel caso di esame orale, o in Segreteria, entro un mese dalla comunicazione dei risultati, nel caso di esame scritto. Qualora dopo tale termine il verbale non fosse ancora firmato, il voto viene ritenuto accettato. Nel caso il voto venga accettato, non è più possibile rifiutarlo successivamente.

Art. 86 – Per quanto riguarda gli esami e il conseguimento dei titoli, l'anno accademico termina con la sessione invernale dell'anno successivo a quello in cui si sono frequentati i corsi.

Art. 87 – I docenti che terminano l'insegnamento presso l'ISSR sono tenuti ad essere presenti agli appelli di esame del proprio corso fino alla sessione invernale dell'anno accademico successivo a quello in cui si è svolto il corso. Successivamente gli studenti sono tenuti a sostenere l'esame con il docente eventualmente subentrato nel corso.

Art. 88 – Gli studenti che entro il terzo anno accademico non abbiano completato il ciclo triennale degli studi, conseguendo il titolo di *Laurea in Scienze Religiose*, si iscrivono successivamente come studenti straordinari.

Art. 89 – Gli studenti che entro il secondo anno accademico non abbiano completato il ciclo di specializzazione, conseguendo il titolo di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose*, si iscrivono successivamente come studenti fuori corso.

Art. 90 – Previa iscrizione annuale, gli studenti possono sostenere gli esami mancanti entro cinque anni dalla fine del corso. Dopo i cinque anni, per sostenere gli esami mancanti occorre frequentare nuovamente i corsi relativi.

Art. 91 – Se uno studente non assolve il rimborso spese forfettario per più di due anni consecutivi, la validità degli esami sostenuti verrà giudicata dal Direttore. Terminati gli esami previsti dal piano di studi lo studente ha dieci anni di tempo per conseguire il titolo.

Art. 92 – Completati tutti gli esami e le prove richieste, gli studenti straordinari (non in possesso del titolo necessario per essere ammessi al conseguimento dei titoli in *Scienze Religiose*) possono richiedere un "Attestato di Cultura Religiosa".

Art. 93 – Gli studenti uditori – iscritti con esame – possono richiedere un “Attestato di frequenza” dei corsi e degli esami sostenuti.

XI. BIENNIO SPECIALISTICO

Art. 94 – Nel Biennio di specializzazione sono previsti, dal piano generale degli studi, due indirizzi:

- *l'indirizzo pedagogico-didattico,*
- *l'indirizzo pastorale.*

All'atto di iscrizione al Biennio specialistico gli studenti devono indicare quale indirizzo intendono scegliere. Si possono iscrivere al Biennio specialistico gli studenti che hanno conseguito la *Laurea in Scienze Religiose* ottenendo la media almeno di 24/30.

Art. 95 L'iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale per coloro che stanno concludendo il Corso di Laurea del Triennio

- a) avviene come studente straordinario.
- b) L'iscrizione al primo anno del Biennio come studente straordinario è possibile solo per gli studenti che non devono sostenere più di cinque esami del Triennio oltre alla tesi scritta e all'esame finale di Laurea.
- c) Gli studenti iscritti come straordinari al Biennio devono sostenere l'esame di Laurea Triennale entro la sessione estiva del primo anno di iscrizione al Biennio. Coloro che non fossero in grado di conseguire il titolo entro tale scadenza non possono iscriversi al secondo anno del Biennio, ma solo frequentare come uditori alcuni corsi indicati dalla Direzione.
- d) È possibile sostenere gli esami del Biennio solo dopo aver fatto tutti quelli del Triennio, anche se non si è ancora conseguito il titolo di Laurea triennale con l'esame finale.

Art. 96 – Per il conseguimento della *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* si richiede la frequenza di tutti i corsi caratterizzanti uno dei due indirizzi e il superamento dei rispettivi esami.

XII. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 97 – Il piano degli studi del Biennio prevede la frequenza di corsi di specializzazione: corsi seminariali, corsi opzionali, laboratori e tirocinio.

Art. 98 – I **corsi seminariali** hanno la finalità di abilitare lo studente alla ricerca, alla esposizione e alla produzione di un elaborato scritto. La scelta dei seminari non è determinata dalla scelta dell'indirizzo. I seminari possono servire da avvio per la stesura finale della tesi. Per i corsi seminariali è richiesta la frequenza del 75%. La valutazione finale terrà conto della qualità dell'elaborato, della forma della sua presentazione orale e della partecipazione attiva agli incontri del seminario stesso.

Art. 99 – I **corsi opzionali e complementari** consentono allo studente di arricchire la propria formazione approfondendo percorsi consoni ai suoi interessi culturali

Art. 100 – I **laboratori** consentono una connessione tra teoria e pratica, si strutturano con modalità interattive e sono caratterizzati dall'apprendimento di un metodo di lavoro trasferibile in altri contesti.

Art. 102 – Sono previste, nel Biennio specialistico, delle ore annuali di **tirocinio**. Esso consiste in attività svolte in ambito professionale (didattico o pastorale), seguite e coordinate da un *tutor* dell'Istituto e da un referente dell'ambito scelto. Alla fine del tirocinio il *tutor* e il referente daranno una valutazione. Il tirocinio è previsto per chi ha conseguito la Laurea.

NORME SUL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE”

Art. 103 – Possono accedere all’esame finale per conseguire il titolo di *Laurea in Scienze Religiose* gli studenti ordinari che hanno completato i primi tre anni del *curriculum* di studi.

Art. 104 – I requisiti per il conseguimento del titolo di *Laurea* sono:

- aver superato le verifiche di profitto prescritte, con esito positivo;
- attestare la conoscenza di una lingua straniera moderna;
- aver composto un elaborato scritto;
- aver superato con esito positivo l’esame finale.

L’elaborato scritto

Art. 105 – L’elaborato deve dimostrare nel candidato la capacità di istruire lo *status quaestionis* dell’argomento affrontato, la conoscenza dello stesso, la capacità di impostare un percorso di ricerca scientifica, l’utilizzo di una metodologia corretta.

Art. 106 – A partire dal secondo semestre del terzo anno, lo studente sceglie il Relatore dell’elaborato scritto tra i docenti dell’Istituto, con il permesso del Direttore. L’argomento, il cui carattere deve corrispondere al piano di studi del Triennio, viene scelto dal candidato d’intesa con il docente che lo guida.

Art. 107 – Il titolo e lo schema dell’elaborato – corredati da una bibliografia essenziale – con l’approvazione del Docente che ne segue la direzione, devono essere comunicati in Segreteria, su una scheda apposita, entro un anno dalla conclusione dei corsi del Triennio. La scheda sarà controfirmata dal Direttore.

Il candidato ha disponibilità del titolo depositato in Segreteria per quattro anni, al termine dei quali, se non avrà discusso la tesi, potrà essere scelto da un altro candidato.

Art. 108 – L’elaborato consiste in un lavoro dattiloscritto non inferiore alle quaranta cartelle e non superiore alle cinquanta, redatto secondo le norme bibliografiche-tipografiche fornite dalla Segreteria.

Art. 109 – L’elaborato va consegnato in triplice copia almeno 30 giorni prima della sessione di Laurea alla Segreteria, la quale fornirà al Docente Relatore copia della tesi e relativa scheda di valutazione.

Art. 110 – La valutazione positiva dell’elaborato dà diritto allo studente di accedere all’esame finale; in caso contrario, il candidato deve rivedere il testo secondo le indicazioni del relatore.

L’esame finale

Art. 111 – L’esame finale per il conseguimento della *Laurea in Scienze Religiose* si tiene in tre sessioni annuali: invernale, estiva, autunnale.

Art. 112– L’esame finale è pubblico e viene sostenuto davanti ad una commissione composta da tre docenti dell’ISSR: il docente che ha seguito l’elaborato scritto, un altro docente, un presidente nominato dal Direttore.

Art. 113 – L’esame finale comprende due colloqui, di venti minuti ciascuno, in un’unica seduta:

- discussione sulla tesi a cui appartiene l’argomento dell’elaborato scritto;
- presentazione e valutazione di un testo di circa 200 pagine, possibilmente collegato con l’argomento del lavoro scritto. Il testo, scelta tra quelli non studiati nel triennio, né durante il lavoro di tesi, viene indicato dalla Segreteria allo studente un mese prima dell’esame finale.

Art. 114 – L’iscrizione all’esame finale avviene presentando in Segreteria:

- l'apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti;
- tre copie dell'elaborato scritto;
- la dichiarazione di originalità dell'elaborato inserita in ognuna delle copie;
- il file dell'elaborato in formato word e per l'archiviazione e le verifiche antiplagio;
- dichiarazione per il deposito di copia della tesi in biblioteca;
- il libretto accademico;
- l'attestazione del versamento della quota fissata.

Art. 115 – Il giorno in cui si svolge l'esame finale, la composizione della commissione e l'ordine di appello vengono comunicati un mese prima dell'esame dalla Segreteria.

Art. 116 - È possibile ritirarsi dall'esame orale fino a una settimana prima della sessione d'esame; dopo tale limite, chi intende ritirarsi perde il diritto di sostenere l'esame nella sessione successiva.

Valutazione e conferimento del titolo di Laurea in Scienze Religiose

Art. 116 – Il superamento dell'esame comprensivo di "Laurea" dà diritto al titolo accademico di *Laurea in Scienze Religiose*.

La valutazione viene espressa in trentesimi facendo media;

- dei voti degli esami (influyente per il 60%);
- della valutazione dell'elaborato scritto (influyente per il 25%);
- della valutazione dell'esame comprensivo (influyente per il 15%).

Art. 117 – Nel calcolo delle valutazioni la "lode" ha valore di 1 punto.

Art. 118 – Il risultato delle valutazioni parziali non viene arrotondato, ma indicato con due decimali. La valutazione finale viene arrotondata in eccesso quando i due decimali del voto raggiungono lo 0,50, in difetto nel caso contrario.

Art. 119 – Il Titolo accademico di *Laurea in Scienze Religiose* viene conferito dalla Facoltà Teologica del Triveneto.

NORME SUL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE”

Art. 120 – Possono conseguire il titolo di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* gli studenti ordinari che hanno completato il biennio di specializzazione.

Art. 121 – I requisiti per il conseguimento della *Laurea Magistrale* sono:

- aver superato le verifiche di profitto prescritte, con esito positivo;
- attestare la conoscenza di due lingue straniere moderne;
la prima è quella attestata dal diploma di Scuola Media Superiore; la conoscenza, almeno “passiva” di una seconda lingua va scelta tra le seguenti: francese inglese portoghese spagnolo tedesco, o con attestato di frequenza di almeno 60 ore di lezione e con profitto positivo; oppure mediante un test di verifica consistente nella traduzione di un testo a tematica teologica;
- aver composto un elaborato scritto;
- aver superato con esito positivo l’esame finale (pubblica discussione della tesi).

A. L’elaborato scritto

Art. 122 – Per accedere all’esame di Laurea Magistrale è richiesta la preparazione di un elaborato scritto a carattere interdisciplinare che attesti la competenza maturata nel corso degli studi. L’elaborato dovrà dimostrare padronanza dell’argomento scelto, capacità di una sua corretta impostazione, possesso delle principali convenzioni scientifiche, conoscenza della letteratura in proposito.

Art. 123 – L’elaborato scritto deve essere inedito, e comunque non presentato per il conseguimento del titolo di Laurea o di altri gradi accademici, ecclesiastici o civili.

Tale esercitazione deve consistere in un elaborato non inferiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte (secondo le indicazioni della Facoltà – bibliografia e indici esclusi).

Art. 124 – Lo studente sceglie, con l’approvazione del Direttore, nel corso del Biennio, un Docente tra quelli dell’Istituto come relatore. Il Docente si impegna a seguire il candidato nella scelta dell’argomento e nella stesura dell’elaborato. Il Docente può liberamente accettare o rifiutare l’incarico, sulla base delle sue competenze e disponibilità.

Art. 125 – Lo studente compila l’apposita scheda rilasciata dalla Segreteria nella quale presenta uno schema ragionato dell’argomento che intende affrontare, corredato da bibliografia essenziale e controfirmata dal docente scelto. Tale scheda, alla presenza del Docente relatore, viene discussa dalla Commissione per la valutazione delle Tesi la quale, fatte le debite osservazioni, approva lo schema e indica il Docente Correlatore. Lo studente è quindi tenuto a presentare lo schema della tesi almeno un mese prima di una delle riunioni di detta Commissione.

Art. 126 – Il candidato ha disponibilità del titolo depositato in Segreteria per cinque anni, al termine dei quali il titolo potrà essere scelto da un altro candidato.

Art. 127 – L’elaborato scritto va consegnato in Segreteria in quattro copie almeno 30 giorni prima della sessione di laurea. La Segreteria consegnerà al Relatore e al Correlatore copia della tesi e modulo per la valutazione. Spetta alla Segreteria fare la media delle due valutazioni.

Art. 128 – Nel caso che la valutazione dell’elaborato scritto sia negativa, il candidato perde il diritto di sostenere l’esame orale ed è tenuto a rivedere il testo secondo le indicazioni del Relatore e del Correlatore.

L’esame finale

Art. 129 – L'esame finale consiste nella discussione pubblica dell'elaborato scritto alla presenza di una Commissione composta dal Docente Relatore, dal Docente Correlatore e dal Presidente della Commissione. Il candidato illustra i risultati della ricerca collocandoli nell'area di attinenza dell'argomento affrontato e risponde alle domande della Commissione inerenti la tesi e l'area interessata dalla stessa.

Art. 130 – L'iscrizione alla discussione finale avviene presentando in Segreteria:

- l'apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti;
- quattro copie dell'elaborato scritto;
- la dichiarazione di originalità dell'elaborato inserita in ciascuna delle copie;
- il file dell'elaborato in formato .word per l'archiviazione e le verifiche antiplagio;
- la dichiarazione per il deposito di una copia della tesi in biblioteca;
- il libretto accademico;
- l'attestazione del versamento della quota fissata.

Art. 131 – È possibile ritirarsi dalla discussione della tesi fino a una settimana prima della data fissata dalla Segreteria. dopo tale limite, chi intende ritirarsi perde il diritto di sostenere l'esame nella sessione successiva.

Art. 132 – Al termine dell'esame la Commissione esprime la valutazione della difesa in trentesimi che farà media con i voti degli esami dei corsi del Biennio e con le valutazioni della tesi formulate dal relatore e dal correlatore. La votazione complessiva finale è espressa in trentesimi.

Art. 133 – L'esame si può sostenere in una delle tre sessioni annuali: invernale, estiva, autunnale. L'indicazione della data precisa dell'esame viene indicata al candidato dalla Segreteria.

Art. 134 – Al termine dell'esame la Commissione esprime la sua valutazione in trentesimi.

Valutazione e conferimento del titolo di “Laurea Magistrale”

Art. 134 Il superamento dell'esame comprensivo di “Laurea Magistrale” dà diritto al titolo accademico di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose*.

Art. 135 – La valutazione viene espressa in trentesimi facendo media;

- dei voti degli esami (influyente per il 40%);
- della valutazione della tesi (influyente per il 40%);
- della valutazione della discussione della tesi (influyente per il 20%).

Art. 135 – Nel calcolo delle valutazioni la “lode” ha valore di 1 punto.

Art. 136 – Il risultato delle valutazioni parziali non viene arrotondato, ma indicato con due decimali. La valutazione finale viene arrotondata in eccesso quando i due decimali del voto raggiungono lo 0,50, in difetto nel caso contrario.

Art. 137 – Il titolo accademico di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* viene conferito dalla Facoltà Teologica del Triveneto.